

DICHIARAZIONI

Le deducibilità dei contributi previdenziali nel regime forfettario

di Luca Mambrin

Come noto, i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014 determinano il **reddito di impresa** o di **lavoro autonomo** in via **forfettaria, applicando all'ammontare dei ricavi o compensi, percepiti** nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione, il **coefficiente di redditività** diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Nel regime in esame, i **ricavi ed i compensi** vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del **"principio di cassa"**, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall'**esercizio di arti e professioni**, quanto in caso di **reddito d'impresa**.

Fermo l'obbligo di **conservare** i documenti emessi e ricevuti, ai fini della determinazione del reddito imponibile l'applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro **inerenza all'attività d'impresa o di lavoro autonomo**.

Gli **unici componenti che possono essere portati in deduzione** dal reddito imponibile sono i **contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali **il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa**.

Nel caso in cui i contributi versati siano **superiori** al reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l'eccedenza potrà essere dedotta dall'eventuale reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 10 Tuir](#).

Nel **rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali)** il contribuente forfettario dovrà quindi indicare:

- nella colonna 1, l'ammontare dei **contributi previdenziali e assistenziali** versati nel presente periodo d'imposta in ottemperanza a disposizioni di legge;
- nella **colonna 2**, invece, deve essere indicato l'importo dei predetti contributi che trova **capienza** nel reddito indicato nel rigo LM34, col. 3.

L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel **rigo LM49** e può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 10 Tuir](#), da riportare nel **rigo RP21 del quadro RP**.

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali

1

,00

2

,00

LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)

,00

Nel caso in cui un contribuente abbia utilizzato in **compensazione** un **credito previdenziale** sorto a seguito di un eccessivo versamento di contributi dedotti in annualità precedenti dovrà riprendere a **tassazione** tale eccedenza compensata.

A fronte, quindi, di rimborsi per oneri in relazione ai quali il contribuente, nella dichiarazione relativa all'anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito imponibile ovvero della detrazione d'imposta, **nell'anno in cui gli oneri** gli sono rimborsati (o, alternativamente al rimborso, l'importo a credito sia stato direttamente utilizzato in compensazione) il contribuente ha l'obbligo di **presentazione** della dichiarazione dei redditi **per assoggettare a tassazione separata** (ai sensi dell'**articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir**) le **somme oggetto di rimborso e corrispondere l'acconto del 20%**, ovvero optare per la **tassazione ordinaria**, utilizzando **in entrambi** i casi il **quadro RM** del modello Redditi PF (Sezione III "imposte ed oneri rimborsati").

Nella recente [risposta all'interpello n. 400/2019](#) l'Agenzia delle entrate si è pronunciata proprio su questo tema, a fronte del caso prospettato di un contribuente che ha applicato il regime forfettario e ha maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 un **credito derivante da contributi previdenziali versati all'Inps**, utilizzato in **compensazione** con F24 nel corso dell'anno 2018.

Nell'istanza di interpello viene precisato dallo stesso istante che detto importo dovrebbe essere riportato nel **quadro RM** ed essere **assoggettato a tassazione ordinaria**: tuttavia, trattandosi di un importo portato in deduzione nell'ambito del regime forfettario, con tassazione agevolata, l'istante non ritiene corretta la tassazione ordinaria, ma l'onero dedotto e successivamente utilizzato in compensazione dovrebbe essere **assoggettato a tassazione applicando le disposizioni previste dal regime forfettario**.

Inoltre si chiedeva se tale importo dovesse essere riportato nel **rgo LM22**, considerandolo un provento, oppure nel **rgo LM35 a riduzione dei contributi dell'anno**.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta fornita ha precisato che, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente **deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)